



Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 12.58 U - 1



INPS.0038.18/09/2020.0013775

Agli Enti erogatori di prestazioni  
sociali

**Oggetto:** Popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS).

### Premessa

Il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, nell'ambito del più ampio Sistema informativo dei servizi sociali (SISS), ha previsto l'istituzione presso l'INPS del Casellario dell'assistenza, quale anagrafe generale delle prestazioni sociali e dei beneficiari delle stesse, erogate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti locali e dagli altri Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Tale norma ha disposto l'emanazione di un apposito Decreto interministeriale per disciplinare le modalità di attuazione del Casellario dell'assistenza.

Sono stati quindi adottati i seguenti provvedimenti normativi:

- **D.M. 8 marzo 2013**, *"Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"*, che ha istituito la prima componente del Casellario dell'assistenza: la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate;
- **D.M. n. 206 del 16 dicembre 2014**, *"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza"*, con cui sono state istituite e regolamentate tutte le componenti del Sistema, che risulta costituito da:
  - **Banca dati delle prestazioni sociali agevolate** (BDPSA), condizionate all'ISEE, già disciplinata dal D.M. 8 marzo 2013;
  - **Banca dati delle prestazioni sociali** (BDPS);
  - **Banca dati delle valutazioni multidimensionali** (BDVM), da alimentare se l'erogazione della prestazione sociale riguarda soggetti presi in carico da parte dei servizi sociali professionali. Quest'ultima Banca dati è organizzata in sezioni dedicate a tre distinte aree di utenza:
    - infanzia, adolescenza e famiglie (SINBA);

00144 Roma  
via Ciriaco il Grande, 21  
tel +39 06 5905 4127  
dc.inclusionesocialeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

- disabilità e non autosufficienza (SINA);
  - povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio (SIP).
- Quest'ultima SEZIONE non è ancora attiva in attesa di apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In linea con il dettato normativo, l'Istituto - sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali - ha adottato i **decreti direttoriali n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016** con gli allegati disciplinari tecnici, contenenti le modalità attuative dei flussi informativi e le misure volte a rendere sicuri i trattamenti dei dati personali nell'ambito delle suddette Banche dati.

Con il **decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017**, all'art. 24, è stato istituito il **Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)**, che integra e sostituisce il SISS e il Casellario dell'assistenza, che sono stati conseguentemente soppressi.

Le modalità di attuazione del SIUSS sono state rinviate all'adozione di un apposito decreto interministeriale, in attesa del quale **continua ad applicarsi il citato D.M. 206/2014**, ossia il regolamento che disciplina il preesistente Casellario dell'assistenza.

## 1. Modalità operative

Per realizzare una base conoscitiva che consenta una **migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse**, gli Enti locali e ogni altro Ente erogatore di prestazioni sociali sono tenuti a mettere a disposizione del SIUSS le informazioni di propria competenza presenti nei propri archivi e banche dati.

Il Sistema contiene informazioni relative a:

- dati identificativi dell'Ente erogatore delle prestazioni;
- dati identificativi del beneficiario;
- prestazioni sociali agevolate e non agevolate;
- informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali;
- relativamente alle prestazioni sociali agevolate, informazioni sul valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché sul numero dei componenti del nucleo familiare e la relativa classe di età, estratte dal Sistema informativo dell'ISEE.

Agli Enti che trasmettono i dati al SIUSS sono offerti **servizi di consultazione anche delle prestazioni sociali erogate dall'INPS** (quali pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, pensione/assegno sociale e altre prestazioni di cui alla categoria **A4** della **Tabella 1**, allegata al DM 206/2014, oltre ai dati su RdC e PdC) in favore dei medesimi soggetti di competenza di ciascun ente, per i quali siano state inviate le relative informazioni sulle prestazioni erogate. Ciò al fine di:



- **rafforzare i controlli** sull'erogazione di PSA e PS;
- **irrogare sanzioni** per fruizione illegittima di prestazioni;
- **programmare e monitorare** l'andamento delle politiche sociali.

Oltre all'INPS e agli altri Enti erogatori di prestazioni sociali, ai dati del SIUSS accedono anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per finalità di monitoraggio, studio e programmazione della spesa sociale, nonché l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per finalità di controllo.

Al fine di rafforzare, in particolare, i controlli connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (condizionate ad ISEE), è attivo un **collegamento con il Sistema Informativo ISEE** e l'Anagrafe tributaria che, successivamente al calcolo dell'ISEE, consente di far emergere quei soggetti che, in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. Ciò consente il recupero di prestazioni indebitamente percepite e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

Si rammenta che la trasmissione dei dati all'INPS avviene attraverso **servizi on line** (con richiesta del PIN/SPID<sup>1</sup>) o in **cooperazione applicativa**. L'invio dei dati può avvenire sia in **forma puntuale** (per singolo CF) che **massiva** (con *upload di file*), secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it) > *Dati, ricerche e bilanci* > *SIUSS (già Casellario dell'assistenza)* > *Specifiche tecniche*).

Le informazioni di dettaglio sulle modalità di trasmissione e fruibilità delle informazioni sono contenute nei disciplinari tecnici allegati ai decreti direttoriali sopra indicati e pubblicati nella pagina del sito internet dell'Istituto dedicata al SIUSS nella sezione "Normativa".

## 2. Adempimenti richiesti

**Gli Enti erogatori hanno l'obbligo di alimentare in correttezza il SIUSS.**

Tale obbligo di invio dei dati al SIUSS è stato, da ultimo, rafforzato con il citato decreto legislativo n. 147/2017 il quale, all'art. 24, comma 5, prevede che *"Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio"*.

<sup>1</sup> A partire dal 1° ottobre 2020 l'Inps non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente, secondo le istruzioni fornite con la **circolare 87 del 17 luglio 2020**, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall'Istituto.



Si invitano, pertanto, tutti gli Enti erogatori che ancora non abbiano ottemperato o lo abbiano fatto solo parzialmente, a trasmettere all'Istituto le informazioni in proprio possesso relative a tutte le prestazioni assistenziali erogate, elencate nella **Tabella 1, allegata al D.M. 206/2014**.

Si raccomanda particolare tempestività nell'invio delle prestazioni di cui alla **categoria A1.04, contributi economici a integrazione del reddito familiare**, il cui importo rileva ai fini del calcolo di alcune misure erogate dall'INPS: Reddito di inclusione (ReI), Reddito di cittadinanza (RdC) e Pensione di cittadinanza (PdC)<sup>2</sup>. Pertanto, in assenza dell'inserimento nel SIUSS delle prestazioni erogate dagli Enti, potrebbero essere attribuiti benefici economici superiori al dovuto, con conseguente danno erariale.

Si segnala che le prestazioni dei Comuni erogate dall'INPS (**A1.01 Assegni al nucleo familiare, A1.02 Assegni di maternità, A1.03 Carta acquisti**) non devono essere trasmesse al SIUSS in quanto già presenti nei sistemi dell'Istituto.

In linea generale, si invita a dare priorità alla trasmissione delle informazioni più recenti, relative all'annualità in corso e a quella precedente (2020 e 2019).

Si raccomanda di compilare tutti i campi richiesti dal Sistema, in coerenza con le informazioni in possesso di ciascun Ente e con cadenza ravvicinata all'erogazione, ma sempre successivamente ad essa (**principio di cassa**), specie per quanto attiene alle prestazioni periodiche, per evitare successivi recuperi sulle prestazioni.

Si segnala, infine, che nella pagina del sito internet dell'Istituto dedicata al SIUSS sono consultabili le risposte ai quesiti più frequenti (**FAQ**), unitamente alla documentazione utile per l'abilitazione e la trasmissione dei dati al Sistema. Nella stessa pagina del sito internet, nella sezione "**Elenco Referenti**", sono pubblicati i contatti dei referenti SIUSS, individuati dall'INPS sia a livello centrale che nell'ambito delle proprie Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano, per la gestione delle criticità riscontrate dagli Enti erogatori e per eventuali chiarimenti.

Si resta in attesa dell'invio dei dati.

Il direttore centrale

Maria Sciafrino  
*Maria Sciafrino*

---

<sup>2</sup> Il D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, all'art. 2, comma 6, prescrive che i trattamenti assistenziali in corso di godimento siano comunicati dagli enti erogatori entro **quindici giorni** dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

